



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.391/T/15.106 del 14 luglio 2015

COMUNICATO STAMPA

Passa in assemblea per l'esame della Camera il ddl C. 3098 Governo ma l'emendamento del relatore approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) esclude dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato solo magistrati, avvocati dello Stato, militari, Forze di polizia, diplomatici e prefetti ma non i dirigenti penitenziari.

-IL SI.DI.PE. SCRIVE AI MINISTRI MADIA E ORLANDO E AL CAPO DAP-.

Il Si.Di.Pe. - il sindacato più rappresentativo del personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna – il 3 giugno scorso era stato sentito in audizione dalla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera a riguardo del disegno di legge C. 3098 Governo¹, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il Si.Di.Pe. aveva chiesto alla Commissione predetta, in ragione della specificità di carattere pubblicistico del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, la sua espressa esclusione dalla norma di riforma della dirigenza pubblica e, quindi, dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato.

Pur a fronte dell'attenzione mostrata nel corso dell'audizione dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché dalla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera, l'emendamento approvato per l'art.9 presenta un evidente *lapsus calami* che **esclude espressamente dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato solo** il personale di cui al comma 1 dell'art.3 del D.Lgs. 165/2001 (cioè **magistrati, avvocati dello Stato, militari, Forze di polizia di Stato, diplomatici e prefetti**) **ma non il personale della carriera dirigenziale penitenziaria** che è, invece, contemplato, quale carriera speciale di diritto pubblico disciplinata dal proprio ordinamento, dal comma 1-ter del medesimo articolo, cosicché resta alta la preoccupazione che esso possa non essere escluso da questa riforma.

Questa circostanza sarebbe molto grave poiché un'eventuale inserimento dei dirigenti penitenziari nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato si porrebbe in netta contraddizione con la natura delle loro funzioni creando, in ragione degli effetti scaturenti dall'ineludibile modifica del rapporto di lavoro, gravi problemi di stabilità del sistema penitenziario, nell'ambito del quale le funzioni di direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna non possono ritenersi omologabili a quelle degli altri dirigenti dello Stato, atteso che *il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica.*

Per queste ragioni il Si.Di.Pe. ha scritto al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, al Ministro della Giustizia Andrea Orlando ed al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo rivolgendo loro, ciascuno per quanto di propria competenza e responsabilità, l'appello di intervenire per la modifica del testo dell'art.9 del disegno di legge in argomento affinché, in ragione dei compiti di carattere pubblicistico e afferenti alla sicurezza dello Stato nella fase dell'esecuzione penale, assegnati alla dirigenza penitenziaria, essa venga esclusa dalla riforma in argomento, al pari, del personale di diritto pubblico contemplato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.

Si allegano per completezza le note inviate dal Si.Di.Pe. alle predette Autorità.

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

¹ trasmesso dal Senato il 4 maggio 2015 (S.1577)

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.389/T/15.104 del 13 luglio 2015

Al Signor Ministro
per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
On.le Marianna Madia

ROMA

Al Signor Ministro della Giustizia,
On.le Andrea Orlando

ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Santi Consolo

ROMA

Oggetto:Delega al Governo relativa alla dirigenza pubblica, ex art 9 del disegno di legge C. 3098 Governo recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (S.1577)

RICHIESTA DI INTERVENTO

PER ESCLUSIONE DAL RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA DELLO STATO PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA EX D.LGS. N.63/2006 QUALE CARRIERA SPECIALE DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ART.3, COMMA 1-TER DEL D.LGS. 165/2001.

Onorevoli Ministri,

come è noto il Si.Di.Pe. - il sindacato più rappresentativo¹ del personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna- il 3 giugno 2015 è stato sentito in audizione dalla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera a riguardo del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, trasmesso dal Senato il 4 maggio 2015 (S.1577).

Nell'occasione questo sindacato ha consegnato alla Commissione l'allegata memoria², con la quale ha illustrato le ragioni per le quali si rende opportuno escludere dalla riforma in argomento

¹ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014

² trasmessa con la nota Prot. n.356/T/15.71 del 26 maggio 2015 per gli atti della Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

e, quindi, dal ruolo unico della dirigenza dello Stato, il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n.63/2006 in quanto carriera speciale di diritto pubblico³,

Difatti, i compiti di carattere pubblicistico assegnati alla dirigenza penitenziaria⁴, come più nel dettaglio espressi nella precitata memoria, che a suo tempo hanno sostanziato la scelta del legislatore di fare della predetta dirigenza un personale *in regime di diritto pubblico*, disciplinato da un proprio ordinamento, in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sussistono ancor oggi e sono argomenti essenziali che inducono questa organizzazione sindacale a ribadire la richiesta che anche i dirigenti penitenziari siano chiaramente esclusi dalla riforma in argomento.

Le ragioni della scelta del legislatore a suo tempo furono l'appartenenza dell'Amministrazione penitenziaria alle strutture di sicurezza, il riconoscimento della specificità del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria che consegue alla titolarità della sicurezza degli istituti penitenziari nonché la supremazia gerarchica del direttore di istituto sul personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Purtroppo, pur a fronte dell'attenzione mostrata dal Signor Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nonché dalla 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera, l'emendamento approvato per l'art.9 presenta un evidente *lapsus calami* in quanto recita quanto pedissequamente di seguito si trascrive:

“Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica *con le seguenti*: esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165. **9. 1001. Il Relatore.**”

Orbene, poiché il predetto emendamento fa espresso riferimento solo al comma 1 dell'art.3 del D.Lgs. 165/2001 mentre, invece, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è

3 D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

4 Tra le altre norme che pongono in capo al Direttore funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza, ponendolo come superiore gerarchico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, si citano, a titolo esemplificativo:

- l'art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari (...) è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>> ;
- l'art.41, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354: << (...) Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.>> ;
- L'art. 9 -Doveri di subordinazione - della L. 15 dicembre 1990, n. 395 il quale prevede, tra l'altro, che <<1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti (...) del direttore dell'istituto (...)>>, oltre che del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, del provveditore regionale, tutti soggetti appartenenti alla Carriera dirigenziale penitenziaria.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

contemplato, quale carriera speciale di diritto pubblico disciplinata dal proprio ordinamento, dal comma 1-ter⁵ del medesimo articolo, così come introdotto dall'art.2, comma 2, della L. 27 luglio 2005, n. 154 "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria", resta la preoccupazione che esso possa essere incluso nel predetto ruolo unico.

Onorevoli Ministri,

atteso che il disegno di legge in data 09 luglio 2015 è oramai passato all'assemblea della Camera dei Deputati per il suo esame, chiediamo alle SS.LL., ritenendo che la formulazione dell'emendamento approvato sia frutto di una mera svista, di voler intervenire per l'espressa esclusione dei dirigenti penitenziari dal ruolo unico della dirigenza dello Stato, al pari del personale contemplato dall'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.

Non v'è dubbio, infatti, che un'eventuale applicazione al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria della delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica, contenuta all'art.9 del disegno di legge A.S. n. 1577, sia pur nella ipotesi di *previsione, nell'ambito del ruolo unico, di sezioni per le professionalità speciali*, si porrebbe in netta contraddizione con la natura delle funzioni creando, in ragione degli effetti scaturenti dall'ineludibile modifica del rapporto di lavoro, gravi problemi di stabilità del sistema penitenziario, nell'ambito del quale le funzioni di direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna non possono ritenersi omologabili a quelle degli altri dirigenti dello Stato. Il *sistema penitenziario, infatti, costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica*⁶

Onorevole Ministro della Giustizia,

un particolare appello finalizzato ad un autorevole ed efficace intervento rivolgiamo a Lei, in ragione della Sua diretta competenza e responsabilità in materia di esecuzione penale, auspicando che voglia promuovere, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

⁵ articolo 3, comma 1-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, 165: "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento".

⁶ cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario al Ministero della Giustizia dell'epoca, Antonino Gullo, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Amministrazione, un'opportuna modifica del testo dell'art.9 del disegno di legge in argomento, già inviato all'esame dell'Assemblea.

Confidando nell'attenzione che le SS.LL. vorranno dedicare alla delicata questione ringraziamo anticipatamente e restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro nonché di conoscere i provvedimenti che saranno adottati.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Allegato alla nota
Prot. n.356/T/15.71 del 26 maggio 2015

MEMORIA

- da allegare agli atti della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei Deputati -
per l'audizione del 03 giugno 2015, nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari), che è il sindacato più rappresentativo¹ del personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna², ha chiesto l'audizione della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni in quanto il disegno di legge C. 3098 Governo (approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, trasmesso dal Senato il 4 maggio 2015 (S.1577) ed il cui esame in Commissione è iniziato lo scorso 12 maggio 2015) prevede anche una delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica dalla quale si ritiene debba essere espressamente escluso il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. n. 63/2006 in ragione del suo particolare ordinamento discendente dalle funzioni pubblicistiche esercitate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale.

Infatti al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, la legge attribuisce il delicato e complesso governo del sistema penitenziario, per l'esecuzione delle pene detentive e di quelle alternative alla detenzione.

Proprio per la loro specificità professionale, che investe funzioni riservate espressamente dalla Costituzione allo Stato, quali sono quelle relative all'esecuzione delle pene e delle altre misure privative della libertà personale nonché quelle rieducative, la L. 27 luglio 2005, n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* all'art.1 ha a suo tempo delegato il Governo << ad adottare (...)uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed

¹ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014

² D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

economico di tale carriera>> ed all'art.2 ha stabilito: <<1.In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico. 2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: "1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento">>.

Tale delega è stata, infatti, attuata dal Governo attraverso l'emanazione del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154", che all'art.2 prevede: <<1.La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. (...)>>.

Il carattere pubblicistico delle funzioni del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria è poi declinato dall'art.2 del predetto D.Lgs. n. 63/2006 il quale, tra l'altro, prevede espressamente che i dirigenti penitenziari <<esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) **direzione** delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, **degli istituti penitenziari, (...) degli uffici locali di esecuzione penale esterna**, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) attività di **rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale**, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine; (...)

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di: 1) **assicurare che il trattamento penitenziario** previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari; 2) **salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina**, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;(...)

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

*g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di **coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria** operante nelle medesime articolazioni;*

*h) attività di **coordinamento delle diverse aree funzionali**, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, **negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, (...)** nelle scuole di formazione ed aggiornamento; (...)>>.*

Peraltro, tale personale, proprio perché esercita anche quelle dirette e operative funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza che gli discendono dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63³, è da sempre destinatario del

³Art. 2 -Funzioni dirigenziali- del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154":

<<1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonché attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonché, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.>>

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato⁴ con funzioni di polizia.

Tra le altre norme che pongono in capo al Direttore funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza, ponendolo come superiore gerarchico del personale del Corpo di polizia penitenziaria, si citano, a titolo esemplificativo:

- l'art.2, D.P.R. D.P.R. 30.06.2000 n. 230: << 1.) *L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. **Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza** e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 2.) Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari (...) è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.>> ;*
- l'art.41, comma 4, della Legge 26 luglio 1975, n. 354: << (...) *Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non **possono portare armi** se non nei casi eccezionali in cui ciò **venga ordinato dal direttore.***>>;
- L'art. 9 -Doveri di subordinazione - della L. 15 dicembre 1990, n. 395 il quale prevede, tra l'altro, che <<1. *Gli appartenenti al **Corpo di polizia penitenziaria** hanno doveri di **subordinazione gerarchica nei confronti (...) del direttore dell'istituto (...)***>>, oltre che del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, del provveditore regionale, tutti soggetti appartenenti alla Carriera dirigenziale penitenziaria.

Orbene, il disegno di legge A.S. n. 1577, recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, come è noto, la delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica.

In particolare, l'art. 9, comma 1, lett. b), punto 1), prevede per i Dirigenti dello Stato la << (...) *istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,*

⁴ Il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato. E difatti il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum destinati al personale del Comparto sicurezza, per gli anni 2011-2012-2013, ai sensi dell'art.8, comma 11 bis, del decreto legge 31 maggio.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonché dell'art.1 del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.74 e in applicazione dei decreti del Ministro della Giustizia del 17 novembre 2011, del 12 dicembre 2012. e del 30 gennaio 2014.



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

n. 165 , appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali (...); eventuale confluenza nello stesso ruolo di personale appartenente alle carriere speciali ad esclusione della carriera diplomatica; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; (...)>>

La norma in argomento, quindi, contempla due diversi ambiti della delega relativa alla dirigenza pubblica:

I. un'efficacia generale per i dirigenti privatizzati ascritti al comparto ministeri, (cosiddetti A1) individuati dall'art. 2 del D.Lgs. n.165/2001;

II. un'efficacia eventuale per il personale appartenente alle carriere speciali che potrebbero confluire nel detto ruolo.

Ne consegue che la previsione di cui al punto II) potrebbe interessare in astratto il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, anche con eventuale previsione di un ruolo tecnico, in considerazione della specializzazione e della specificità ad esso riconosciute dalla normativa vigente.

Tuttavia, proprio i compiti assegnati alla dirigenza penitenziaria, come sopra espressi, e il loro rilievo pubblicistico, che a suo tempo hanno sostanziato la scelta del legislatore e che, indubbiamente, sussistono ancor oggi (l'appartenenza dell'Amministrazione penitenziaria alle strutture di sicurezza hanno indotto all'esclusione dal regime privatistico a favore di quello pubblicistico per la dirigenza penitenziaria; il riconoscimento per i dirigenti penitenziari della detta specificità consegue alla titolarità della sicurezza degli istituti penitenziari nonché alla supremazia gerarchica del direttore di istituto sul personale del Corpo), sono argomenti essenziali che inducono questa organizzazione sindacale a chiedere che i dirigenti penitenziari siano esclusi dalla riforma in argomento e che sia valutata la possibilità di **inserire nel testo di legge le parole "e della carriera dirigenziale penitenziaria" dopo "diplomatica"**.

Una eventuale applicazione al personale della Carriera dirigenziale penitenziaria della delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica, contenuta all'art.9 del disegno di legge A.S. n. 1577, sia pur nella ipotesi di *previsione, nell'ambito del ruolo unico, di sezioni per le professionalità speciali*, si porrebbe in netta contraddizione con la natura delle funzioni, creando, in ragione degli ulteriori effetti, diretti e indiretti, derivanti anche da una ineludibile modifica del rapporto di lavoro, gravi problemi di stabilità del sistema penitenziario, nell'ambito del quale le

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Si.Di.Pe.

Sindacato Direttori Penitenziari

- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

funzioni di direzione degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna non possono ritenersi omologabili a quelle degli altri dirigenti dello Stato, atteso che, come discende dalle norme già sopra citate e come è già stato autorevolmente detto anche in precedenti legislature e da precedenti Governi **"il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica"**⁵.

Confidando nell'attenzione che vorrà essere dedicata alla delicata questione in sede di esame della norma, ai fini dell'espressa esclusione del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, si ringrazia il Presidente della Commissione per aver concesso questa richiesta audizione.

Catanzaro, 26 maggio 2015

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Dott. Nicola PETRUZZELLI

⁵ cfr. intervento del 29.11.202 del sottosegretario al Ministero della Giustizia dell'epoca, Antonino Gullo, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.